

Comune di Vallelaghi



# REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

Approvato con deliberazione n. 46 del 30.12.2024.

## Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 OGGETTO .....	3
Art. 2 BENI DI USO CIVICO.....	3
Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO .....	3
Art. 4 TITOLARE DEI DIRITTI .....	4
Art. 5 AMPIEZZA DEI DIRITTI .....	4
Art. 6 RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI .....	4
Art. 7 CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI .....	4
Art. 8 ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO.....	4
Art. 9 REGIME FISCALE .....	5
Art. 10 VIOLAZIONE E SANZIONI .....	5
CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO.....	5
SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA .....	5
ART. 11 DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	5
Art. 12 MISURA DEL DIRITTO .....	5
SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE .....	6
ART. 13 DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	6
Art. 14 INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA.....	6
SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO .....	7
Art. 15 DISPONIBILITA' DI LEGNATICO .....	7
Art. 16 DISPOSIZIONI SPECIALI .....	7
Art. 17 ONERI E DIVIETI.....	7
SEZIONE IV PASCOLO .....	8
ART. 18 DESCRIZIONE DEL DIRITTO .....	8
Art. 19 MISURA DEL DIRITTO .....	8
Art. 20 ESAME DELLE DOMANDE .....	8
SEZIONE V STRAMATICO .....	9
Art. 21 Domanda per la raccolta dello strame .....	9
SEZIONE VI CAVAR SASSI E SABBIA .....	9
Art. 22 Individuazione zone .....	9
SEZIONE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	9
Art. 23 Entrata in vigore .....	9

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Vallelaghi, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro -silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

### **Art. 2 BENI DI USO CIVICO**

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
  - a. dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
  - b. da eventuali decreti commissariali suppletivi;
  - c. nonché, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di uso civico;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.
4. Le terre assegnate alle singole frazioni del Comune di Vallelaghi, rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16,06,1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti di assegnazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Venezia tridentina, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. 26,02,1928, n. 332, nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.

### **Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO**

1. I diritti di uso civico, riconosciuti con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo precedente, possono essere sospesi, variati o estinti da eventuali disposizioni del competente organo comunale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti di uso civico di:
  - legnatico da opera;
  - legnatico da ardere;
  - pascolo;
  - erbatico e stramatico
  - cavar sassi e sabbia.

#### **Art. 4 TITOLARE DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel Comune, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali.
2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia dell'anagrafe comunale.
3. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

#### **Art. 5 AMPIEZZA DEI DIRITTI**

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
  - a. concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano di gestione aziendale forestale ed alle prescrizioni di polizia forestale di cui agli articoli della L.P. 11/2007 e dal Regolamento disposizioni forestali del D.P.P. n. 8-66/2011.
  - b. numero utenti aventi diritto.

#### **Art. 6 RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale.
2. Dell'assegnazione o rigetto relativa alla richiesta è data pubblicità nelle forme definite dall'ente.

#### **Art. 7 CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente organo comunale può richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

#### **Art. 8 ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO**

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6, l'amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.
2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti. In presenza di più richieste da parte dei censiti è previsto il sistema del sorteggio o della

rotazione, o della miglior offerta, a seconda della tipologia di bene oggetto dell'esercizio dell'uso civico.

3. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

4. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto della vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

### **Art. 9 REGIME FISCALE**

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1° dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

### **Art. 10 VIOLAZIONE E SANZIONI**

1. È vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito e il mancato rispetto del comma 1 di questo articolo, comportano la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di 3 anni.

## **CAPO II SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO**

### **SEZIONE I LEGNATICO DA OPERA**

#### **ART. 11 DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o abbattute per:

- costruzione o manutenzione della prima casa;
- stalle, fienili, legnaie ed altri edifici atti all'attività agricola;
- recinzioni, paleria per il sostegno delle viti ed altri elementi per l'attività agricola.

#### **Art. 12 MISURA DEL DIRITTO**

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito e nei limiti del legname disponibile

2. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

## **SEZIONE II LEGNATICO DA ARDERE**

### **ART. 13 DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere, secondo le modalità di seguito descritte:

- a) legna raccogliatrice: i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura;
- b) assegnazioni ordinarie: schianti di rilevanti dimensioni, lotti di legname provenienti da tagli straordinari, legname individuato preventivamente dal custode forestale nell'ambito della sua attività di miglioramento e conservazione del patrimonio forestale o su segnalazione del singolo censita;
- c) sorti legna;

2. Per le assegnazioni ordinarie il Comune provvederà a rendere nota la disponibilità mediante avviso pubblicato all'albo del Comune catastale interessato, con l'indicazione di importo minimo di offerta. Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta in busta chiusa con l'indicazione dell'offerta. Qualora non pervenisse nessuna richiesta il Comune ne renderà nota la disponibilità mediante la pubblicazione all'intero territorio comunale.

3. Per le sorti legna le domande dovranno essere presentate dopo la pubblicazione del pubblico avviso. Gli interessati dovranno presentare la relativa richiesta con le modalità indicate dall'amministrazione comunale. Sulla base delle domande presentate, saranno determinati i singoli quantitativi che verranno assegnati con il metodo dell'estrazione a sorte. L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'albo. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dall'amministrazione competente.

4. Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di provvedere in prima persona alle operazioni di taglio, esbosco e trasporto della legna, lo stesso può delegare tali attività a terzi. In tal caso sarà necessario, in sede di prenotazione, allegare alla domanda l'apposito modulo di delega, nel quale vengono individuati la persona incaricata delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto e il luogo in cui il materiale legnoso verrà consegnato al richiedente. Tale delega scritta non è necessaria se le operazioni verranno eseguite da parenti e affini del richiedente fino al terzo grado.

### **Art. 14 INSUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI LEGNA**

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle "sorti", l'amministrazione competente definisce specifici criteri di priorità e/o di rotazione delle assegnazioni.

## **SEZIONE III DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO**

### **Art. 15 DISPONIBILITA' DI LEGNATICO**

1. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano di gestione aziendale forestale, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.
2. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell'annata dall'Autorità forestale.

### **Art. 16 DISPOSIZIONI SPECIALI**

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.
2. Nelle zone specificatamente individuate nel piano inoltre, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario, il legname potrà essere tagliato da una ditta privata e posto in vendita per i censiti ad un prezzo equo.

### **Art. 17 ONERI E DIVIETI**

1. Il legname assegnato deve essere utilizzato direttamente dal nucleo familiare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione. I censiti che vendono o cedono la legna o il legname destinato al soddisfacimento del diritto annuale di legnatico saranno esclusi dal diritto di uso civico per i tre anni successivi.
2. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia in bosco, secondo le modalità prescritte dalle consuetudini. A seguito dell'utilizzazione boschiva devono essere tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglie tutti gli impluvi, i sentieri, le strade e le piste forestali comprese le loro infrastrutture atte allo sgombero delle acque meteoriche (canalette, cunette, svasi, corde molle, ecc.).  
La non ottemperanza a questo comma comporterà una sanzione di euro 50,00.
3. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale o al termine della eventuale proroga motivata. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, verrà applicata una sanzione di euro 50,00 con l'obbligo di asporto della legna e del legname entro i termini stabiliti dall'Autorità forestale.
4. I censiti che non usufruiscono della legna o del legname assegnato, potranno usufruire dei medesimi nell'arco delle tre annualità successive. Per tutto il periodo del presente comma e/o fino a completamento delle operazioni di taglio ed esbosco, è fatto divieto al censita di prenotare ulteriori sorti boschive per il suo nucleo familiare.

Trascorso il termine previsto il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalle eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

## **SEZIONE IV PASCOLO**

### **ART. 18 DESCRIZIONE DEL DIRITTO**

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti e quantificati in base alle norme previste agli articoli 6 e 7.

### **Art. 19 MISURA DEL DIRITTO**

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'Autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 6 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 8.

### **Art. 20 ESAME DELLE DOMANDE**

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 6 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali.

2. Il competente organo comunale, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 18.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano di gestione aziendale forestale e delle prescrizioni del regolamento provinciale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'Autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 6.

## **SEZIONE V STRAMATICO**

### **Art. 21 Domanda per la raccolta dello stame**

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di stame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo stame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

## **SEZIONE VI CAVAR SASSI E SABBIA**

### **Art. 22 Individuazione zone**

1. L'esercizio del diritto di uso civico di cavar sassi e sabbia è subordinato all'individuazione da parte del comune di un'area idonea allo scopo nonché al rilascio di specifica autorizzazione da parte della stessa amministrazione, sentita l'Autorità forestale.
2. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di sassi e sabbia, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.

## **SEZIONE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 23 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione all'albo comunale della deliberazione consiliare di approvazione.